

ALL' UFFICIO TRIBUTI
del COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Piazza Dante, 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta di rateizzazione tributaria

Io sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____ (C. F. _____)
e residente nel Comune di _____
in Via /Piazza _____ n. _____ Tel. _____;
E-mail _____ Pec _____;

☐ in proprio

☐ quale legale rappresentante della Soc. _____
con sede legale in _____
(C. F. _____)

☐ quale erede di _____ nato a _____
il _____
e deceduto in data _____ (C. F. _____)

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui posso andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARO

di versare in condizioni disagiate e/o in momentanee condizioni di difficoltà finanziaria e
riconoscendo il debito verso il Comune di Forte dei Marmi

CHIEDO

ai sensi dell'art.16 bis del regolamento generale delle entrate del Comune di Forte dei Marmi la
rateizzazione in num. _____ rate delle seguenti pendenze tributarie:

1. _____ d'importo pari ad € _____
2. _____ d'importo pari ad € _____
3. _____ d'importo pari ad € _____
4. _____ d'importo pari ad € _____
5. _____ d'importo pari ad € _____

e dichiaro

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n.163/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Con la sottoscrizione della presente istanza sono a conoscenza del contenuto dell'art. 16Bis del Regolamento delle Entrate di seguito riportato:

1.Qualora il contribuente versi in condizioni disagiate ovvero in momentanee condizioni di difficoltà finanziaria, gli può essere accordato un pagamento rateale delle somme dovute al Comune, a qualsiasi titolo, comprensive di sanzioni

ed interessi, con le seguenti modalità:

- a) fino a euro 258,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 259,00 a 516,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;*
- c) da euro 517,00 a 2.582,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;*
- d) da euro 2.583,00 a 5.164,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;*
- e) da euro 5.165,00 a 10.329,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;*
- f) da euro 10.330,00 a 25.822,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;*
- g) oltre 25.822,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.*

2. A garanzia delle somme superiori ad € 5.000,00 per le quali è stato autorizzato il pagamento rateale, potrà essere richiesta a giudizio del Responsabile dell'Area Tributi una fideiussione bancaria od assicurativa prevedendo l'immediato adempimento del fideiussore a semplice richiesta dell'Ufficio e senza beneficio della preventiva escussione.

3. Per usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare motivata istanza, delle condizioni economica disagiata o di momentanea difficoltà finanziaria, all'Ufficio competente, da inoltrarsi a pena di decadenza, nel caso di accertamento, all'atto di adesione allo stesso e in altri casi, prima del pignoramento.

4. Il beneficio della dilazione di pagamento non può mai essere concesso quando:

- si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammesso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale;*
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;*

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore od uguale ad euro 258,00.

- per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5. Il Funzionario responsabile dell'entrata, preso atto della autocertificazione di cui al comma 3 del presente articolo e appurato che non esistono le condizioni di cui al precedente comma 4, dispone la rateizzazione con provvedimento motivato da comunicare entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali maggiorati di due punti in percentuale come previsto dal successivo art. 17/bis.

L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la rateizzazione.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

8. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- Il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;*
- L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
- Il carico non può più essere rateizzato.*

Allego: copia di un valido documento d'identità;

idonea documentazione giustificativa della condizione economica disagiata o di momentanea difficoltà finanziaria (ISEE in corso di validità o in caso di Società ultimo Bilancio depositato)

ai sensi del comma 3 dell'art. 16 bis del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Forte dei Marmi così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 29/03/2017.

(luogo e data) _____

firma leggibile _____